

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante (Spagna) il 28 gennaio 2008 — Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA)/Cul de Sac Espacio Creativo S.L. e Acierta Product & Position S.A.

(Causa C-32/08)

(2008/C 92/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante

Parti

Ricorrente: Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA)

Convenute: Cul de Sac Espacio Creativo S.L. e Acierta Product & Position S.A.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 14, n. 3, dell'RDMC [regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, sui disegni e modelli comunitari ⁽¹⁾] debba essere interpretato nel senso che contempla solo i disegni e modelli comunitari realizzati nell'ambito di un rapporto di lavoro che presenta i caratteri della dipendenza e della subordinazione e in cui il creatore-autore è vincolato da un contratto soggetto alla normativa in materia di lavoro, o
- 2) se i termini «dipendente» e «datore di lavoro» di cui all'art. 14, n. 3, dell'RDMC debbano essere interpretati estensivamente nel senso che includono ipotesi diverse dal rapporto di lavoro, come quelle nelle quali una persona (l'autore) si impegni, in forza di un contratto di diritto civile o commerciale (e quindi senza che sussistano dipendenza, subordinazione e stabilità), ad eseguire un disegno/modello (disegno) per un'altra persona dietro pagamento di un prezzo determinato e, di conseguenza, si debba ritenere che la titolarità di detto disegno/modello spetti alla persona che lo ha commissionato, salvo che nel contratto sia diversamente stabilito.
- 3) Qualora la seconda questione venga risolta in senso negativo, in quanto i disegni/modelli creati nell'ambito di un rapporto di lavoro e i disegni/modelli creati nell'ambito di un rapporto di diversa natura costituiscono elementi di fatto diversi,
 - a) se si debba applicare la regola generale di cui all'art. 14, n. 1, dell'RDMC e pertanto si debba ritenere che la loro titolarità spetti all'autore, salvo che le parti abbiano stabilito diversamente nel contratto, o

b) il tribunale dei disegni comunitari debba tenere conto della normativa nazionale relativa ai disegni e modelli per effetto del rinvio di cui all'art. 88, n. 2, dell'RDMC.

- 4) Qualora occorra fare riferimento alla normativa nazionale, e nel caso in cui quest'ultima equipari (come avviene nel diritto spagnolo) i disegni/modelli creati nell'ambito di un rapporto di lavoro (la cui titolarità spetta al datore di lavoro, salvo patto contrario) ai disegni/modelli creati su commissione (la cui titolarità spetta al committente, salvo patto contrario), se la normativa nazionale sia applicabile nel caso di specie.
- 5) In caso di soluzione affermativa della quarta questione, se tale soluzione (titolarità spettante al committente, salvo patto contrario) non sia in contrasto con la soluzione negativa della seconda questione.

⁽¹⁾ GU 2002, L 3, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshofs (Austria) il 28 gennaio 2008 — Agrana Zucker GmbH/Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

(Causa C-33/08)

(2008/C 92/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Agrana Zucker GmbH

Convenuto: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 11 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 320 ⁽¹⁾, vada interpretato nel senso che anche una quota di zucchero, inutilizzabile a causa del ritiro preventivo dal mercato ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) della Commissione 27 marzo 2006, n. 493 ⁽²⁾, debba entrare a far parte del calcolo del contributo temporaneo per la ristrutturazione.

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):

Se l'art. 11 del regolamento (CE) n. 320/2006 sia compatibile con il diritto primario, in particolare con il divieto di discriminazione derivante dall'art. 34 CE e con il principio del legittimo affidamento.

- (¹) Regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 320, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (GU L 58, pag. 42).
- (²) Regolamento (CE) della Commissione 27 marzo 2006, n. 493, recante misure transitorie nell'ambito della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002 (GU L 89, pag. 11).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Padova (Italia) il 28 gennaio 2008 — Azienda Agricola Disarò Antonio/Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl

(Causa C-34/08)

(2008/C 92/27)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Padova

Parti nella causa principale

Ricorrente: Azienda Agricola Disarò Antonio

Convenuta: Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl

Questioni pregiudiziali

- 1) se il regolamento CEE n. 1788/2003 (¹) del Consiglio del 29 settembre 2003, che istituisce un prelievo supplementare a carico delle produzioni lattiero casearie eccedenti la quota nazionale attribuita, senza considerare l'aggiornamento periodico del quantitativo attribuito a ciascun Paese comunitario previa verifica in concreto delle rispettive produzioni, sia compatibile con l'art. 32 del Trattato e con le finalità della politica agricola comune ivi previste, quali l'incremento della produttività dell'agricoltura, lo sviluppo del progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera, dal momento che tale meccanismo grava anche sui produttori lattiero caseari italiani, pregiudicandone sia un tenore di vita equo sia lo sviluppo a causa della inadeguata remunerazione dei fattori produttivi e tanto perché in realtà l'Italia è un paese deficitario (cfr. Relazione governativa cit. pf. 6.5), costretto a ricor-

rere alla importazione di materia prima per sostenere le industrie di trasformazione e di commercializzazione di prodotti di qualità (cfr. Relazione agronomica del 15.2.2004, allegata);

- 2) se il regolamento CEE n. 1788/2003 citato sia compatibile con l'art. 33 del Trattato Ce laddove esso prevede l'organizzazione del mercato comune, ma al contempo stesso esclude qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità, mentre invece la uniforme applicazione del prelievo supplementare senza effettiva identificazione tra produttori deficitari ed eccedentari, finisce con discriminare i produttori italiani appartenenti a paese deficitario;
- 3) se il regolamento CEE n. 1788/2003 citato sia compatibile con l'art. 34 del trattato laddove prevede che il perseguimento degli obiettivi contemplati dall'art. 33, «deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori e consumatori della Comunità» mentre tale discriminazione è creata dal regolamento che, al fine del contributo supplementare, richiede una contribuzione uniforme sia a produttori appartenenti a paesi eccedentari sia a quelli deficitari quali l'Italia;
- 4) se il regolamento n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sia compatibile con il principio di proporzionalità riconosciuto dall'art. 5 del Trattato laddove esso limita l'azione della Comunità a «quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente Trattato» mentre l'applicazione uniforme del prelievo supplementare eccede la stessa finalità di una organizzazione comune del mercato perché perpetua a carico della media degli addetti agricoli italiani una bassa produttività, bassi redditi e la necessità di un permanente bisogno di sostegno pubblico.

(¹) GU L 270, pag. 123.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts Baden-Württemberg (Germania) il 31 gennaio 2008 — Grundstücksgemeinschaft Busley/Cibrian/Finanzamt Stuttgart-Körperschaften

(Causa C-35/08)

(2008/C 92/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgerichts Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: Grundstücksgemeinschaft Busley/Cibrian

Convenuta: Finanzamt Stuttgart-Körperschaften